



**ORTI urbani
COMUNALI**



**Città di
Vigevano**

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE

Art. 1 - Definizioni

1. Il regolamento degli orti urbani disciplina i criteri di assegnazione degli orti, la natura, gli obblighi e la durata dell'assegnazione
2. Gli "Orti urbani" sono appezzamenti di terreno riportati nelle planimetrie allegate, di dimensioni DI CIRCA MQ. 90,00, destinati alla coltivazione di ortaggi, piante erbacee e arbusti da frutta, arbusti di piccole dimensioni, per uso personale o familiare, anche gestito in forma associata, con i relativi spazi comuni.
3. "Ortista" è la persona a cui il Comune assegna un orto urbano. L'Ortista è il responsabile della coltivazione, della cura e della pulizia del proprio orto e degli spazi comuni.

Art. 2 – Aveni diritto all'assegnazione

1. L'assegnazione di un orto urbano, attraverso le modalità stabilite dal presente Regolamento, viene concessa solo a chi:
 - a) è stabilmente residente a Vigevano da almeno cinque anni;
 - b) non abbia già un altro orto urbano concesso dal Comune di Vigevano;
 - c) non abbia familiari conviventi che siano già assegnatari di un altro orto urbano concesso dal Comune di Vigevano;
 - d) risulti in regola con il pagamento di imposte e tasse e non risulti moroso a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Vigevano;
 - e) sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. Oltre ai requisiti di cui sopra i richiedenti dovranno aver compiuto almeno 18 anni di età;
3. Per le assegnazioni riservate ai casi segnalati dai Servizi Sociali non vige il vincolo d'età, rilevando esclusivamente l'utilità progettuale dell'assegnazione.

Art. 3 – Assegnazione, durata e rinuncia

1. Il Servizio Patrimonio del Comune di Vigevano assegna gli orti urbani in base al presente Regolamento, procedendo alla stipula della concessione-contratto.
2. La raccolta delle richieste di assegnazione verrà effettuata sulla base di un avviso che verrà pubblicato nel sito del Comune di Vigevano e nelle altre forme ritenute opportune al

fine di garantirne la visibilità. Tale avviso rimarrà valido sino all'esaurimento degli orti assegnabili.

2. Le assegnazioni vengono effettuate secondo l'ordine di ricezione delle domande certificato dalla Protocollazione ufficiale delle stesse.

3. L'assegnazione dell'orto urbano avrà durata di 5 anni.

4. L'Ortista potrà rinunciare in qualsiasi momento all'assegnazione dell'orto urbano inviando una formale comunicazione al Servizio Patrimonio del Comune di Vigevano.

Art. 4 - Progetti di partecipazione sociale

1. Un qualsiasi numero di orti disponibile e non già concesso potrà essere riservato per assegnazioni su segnalazione del Servizio Sociale comunale per utenti e famiglie seguite con progettualità sociale. Il Servizio Sociale elabora la progettualità e l'utilizzo più adeguato e flessibile della risorsa orto in base alla situazione di bisogno concreto dell'utente e del suo nucleo familiare.

2. Un qualsiasi numero di orti disponibile e non già concesso potrà essere riservato per assegnazione a favore di Cooperative sociali o Associazioni di volontariato che sul territorio operino con persone in stato di disagio o handicap e che perseguano obiettivi di reinserimento sociale, di autonomia e di aggregazione condivisi con l'Amministrazione Comunale.

3. Verranno valutati con maggiore attenzione i progetti presentati da più Associazioni associate. Le Associazioni dovranno presentare, alla fine di ogni anno di assegnazione, una relazione nella quale vengano specificati le finalità del progetto, le persone coinvolte (numero e tipologia), la periodicità di utilizzo dell'orto, le valutazioni finali.

Art. 5 - Natura dell'assegnazione e obblighi dell'Ortista.

1. L'assegnazione dell'orto urbano è personale. In caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o compagno/a convivente, o iscritto/a al registro delle unioni civili, ha diritto a subentrare nell'assegnazione dello stesso orto inviando una comunicazione scritta entro tre mesi dal decesso al Servizio Patrimonio.

2. L'Ortista deve:

- a) coltivare il proprio orto, di persona e in modo continuativo senza delegare o affidare ad altri, anche a titolo gratuito, la coltivazione del proprio orto;
- b) curare l'ordine e la pulizia del proprio orto, e contribuire, con il proprio lavoro, alla pulizia e alla manutenzione degli spazi comuni.

3. L'Ortista non deve:

- a) modificare il perimetro dell'orto assegnato;
- b) lasciare il proprio orto incolto;
- c) vendere i prodotti coltivati;
- d) allevare o tenere in custodia animali nell'orto, ma può tenere con sé un animale da compagnia mentre lavora il suo orto;
- e) fare allacciamenti alla rete elettrica o idrica non autorizzati dal Comune;

- f) posizionare bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto tecnico potenzialmente pericoloso;
- g) usare prodotti fitosanitari ed erbicidi classificati come nocivi, tossici, molto tossici o che prevedano il possesso di un apposito patentino per l'uso;
- h) produrre rumori molesti.

Queste azioni comporteranno la revoca dell'assegnazione dell'orto, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

4. L'Ortista può avere un collaboratore temporaneo, tassativamente a titolo gratuito

Art. 6 - Recinzioni degli orti

Gli orti urbani sono dotati di recinzioni, realizzate dal Comune, che non dovranno essere modificate.

Art. 7 - Strutture ammesse all'interno dell'orto

Gli Ortisti potranno realizzare, per proprio uso esclusivo o comune con altri concessionari, le seguenti strutture

1. Capanno da Giardino:

- a) in legno, colore marrone – misure indicative 120x97x210 cm.
- b) capanni, singoli o comuni, non potranno essere usati per il pernottamento, non devono contenere elettrodomestici o altre apparecchiature elettriche o a gas e non potranno contenere mobili o strumenti che non siano strettamente legati alla coltivazione dell'orto.

2. Pergola da giardino:

- a) larghezza massima m. 2,00x3,00 altezza massima m. 2,50;
- b) devono essere costruite non a diretto contatto dai confini con gli altri orti e con le parti comuni.

3. Serra:

- a) possono essere installate solo dal 15 ottobre al 30 aprile;
- b) possono occupare al massimo la metà della superficie dell'orto
- c) possono avere un'altezza massima di 1,00 m (altezza della copertura) e possono essere ricoperte solo con film plastico o tessuto bianchi, mai con lastre rigide;
- d) devono essere posizionate a una distanza di almeno m 0,50 dall'orto confinante e dalle parti comuni.

4. Reti antigrandine:

- a) possono essere installate solo dal 1° marzo al 30 settembre;
- b) possono occupare al massimo la metà della superficie dell'orto
- c) possono avere un'altezza massima di 2,00 m (altezza della copertura) e possono essere realizzate esclusivamente con rete verde antigrandine, montata su supporti uguali in metallo tubolare o legno;
- d) devono essere posizionate ad una distanza di almeno 0,50 m dall'orto confinante e dalle parti comuni.

Art. 8 - Manutenzione e cura degli orti

1. Agli Ortisti competono, oltre che la cura e la pulizia del proprio orto, la cura e la pulizia delle parti comuni, come ad esempio la pulizia dei vialetti, la potatura delle siepi e delle pergole e la riparazione delle recinzioni dei propri capanni, ed eventuali piccoli interventi di miglioramento delle parti comuni.

2. I vialetti interni agli orti non possono essere pavimentati con piastrelle, assi o rivestimenti in genere ma possono invece essere ricoperti di cippato di legno o corteccia.

3. A meno di provate inadempienze da parte degli Ortisti, al Comune compete la manutenzione straordinaria delle strutture di sua proprietà.

Art. 9 - Irrigazione

1. Sono vietati sistemi di irrigazione e accumulo di acqua diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dal Comune di Vigevano.

2. È fatto assoluto divieto di spreco di acqua per qualsiasi motivazione. L'uso dell'acqua negli orti deve essere fondato sui criteri ecologici del risparmio e della tutela della risorsa idrica.

Art. 10 - Gestione dei rifiuti

1. Nell'orto e negli spazi comuni è vietato:

- a) tenere depositi di materiali;
- b) scaricare rifiuti;
- c) incendiare stoppie e rifiuti.

2. I rifiuti generici prodotti nell'orto (plastiche, vasi, bottiglie, imballaggi, ecc.) devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti della propria abitazione, osservando le regole della raccolta differenziata.

3. Gli scarti verdi ed i resti delle coltivazioni devono essere trasportati al Centro comunale di raccolta per l'avvio al compostaggio, salvo diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda gestrice del servizio di igiene urbana. Gli scarti verdi e i resti delle coltivazioni non devono essere buttati con i rifiuti generici.

4. In alternativa, gli scarti verdi possono essere compostati nell'orto o utilizzando apposite compostiere.

Art. 11 - Transito e sosta dei veicoli a motore

Negli orti e negli spazi comuni è tassativamente vietato il transito e la sosta dei veicoli a motore (automobili, autocarri, motocicli), con l'esclusione dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità

Art. 12 – Pagamento spese di consumo

1. Il canone minimo per il consumo di acqua è stabilito in 23,31 euro all'anno per ogni m2 di orto. Il canone è conguagliato ogni due anni sulla base dei costi effettivi.

2. L'Ortista deve versare in anticipo l'intero importo dovuto per il consumo di acqua entro il 31 gennaio dell'anno di coltivazione dell'orto o contemporaneamente all'assegnazione se successiva.

3. In caso di mancato versamento entro tale termine tassativo, l'assegnazione in conduzione dell'orto decade e il Servizio Patrimonio procederà all'assegnazione dell'orto al primo avente diritto in graduatoria.

Art. 13 - Revoca dell'assegnazione

1. Il mancato pagamento delle spese di consumo di cui all'art. 12 o la violazione di una o più delle norme di questo regolamento, riscontrate attraverso l'attività di vigilanza di cui al successivo comma, comportano la revoca dell'assegnazione dell'orto.

2. L'attività di vigilanza per l'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio Patrimonio e al Servizio Verde ed Ecologia-

Art. 14 - Assicurazione

Ciascun assegnatario, al momento dell'accettazione, solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

Art. 15 - Disciplina transitoria

1. Sono abrogati tutti i regolamenti, le graduatorie e le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento, in particolare il Regolamento degli orti urbani approvato con Deliberazione di CC n. 10 del 22/03/2016 e successiva modificazione.

2. Per le concessioni esistenti con scadenza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applicheranno i termini temporali di scadenza previsti dal contratto vigente.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente disciplina si rimanda alla normativa vigente.